

Studio Legale Avv. Santo Durelli

Via Fieschi 20.5, 16121 Genova

Tel - Fax 010532854-5538510

studio@avvocatodurelli.it

www.avvocatodurelli.it

MALAMOVIDA ANCHE LA CORTE DI CASSAZIONE RICONOSCE LA RESPONSABILITÀ DEI COMUNI

Siamo giunti ad una svolta, almeno questo è il mio convincimento ed auspicio, nella tutela dal disturbo da malamovida.

Due sentenze, importanti sia per l'autorevolezza della fonte che per i principi che enunciano, lo sanciscono. I comuni sono responsabili per i danni che i residenti delle zone ove il fenomeno è diffuso e grave subiscono.

Trattasi della sentenza della Corte di Appello di Torino del 13/10/2022 e della recentissima decisione della Corte di Cassazione n. 14209 del 23 maggio 2023. Pur analizzando e decidendo fattispecie diverse le due sentenze enunciano analoghi principi generali applicabili a casi simili...e ce ne sono tanti nel nostro Paese.

Le due sentenze hanno innanzitutto stabilito che la causa era stata correttamente proposta nei confronti del Comune, in quanto proprietario del "fondo" (l'art. 844 cod. civ. usa questo termine per indicare la proprietà, n.d.r.) da cui provenivano le immissioni.

A) La tutela del privato che lamenta la lesione, anzitutto, del diritto alla salute (costituzionalmente garantito e incompressibile nel suo nucleo essenziale, ma anche del diritto alla vita familiare, e della stessa proprietà, cagionata dalle immissioni acustiche intollerabili, ex art. 844 c.c., provenienti da una strada della quale la Pubblica Amministrazione è proprietaria, trova fondamento, anche nei confronti della P.A. stessa negli artt. 844 c.c. e 2043 c.c., nella legge 447/1995, che sono finalizzate al presidio dei beni oggetto dei menzionati diritti soggettivi.

B) La Pubblica Amministrazione è tenuta ad osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni e, quindi, il principio di non arrecare un danno ingiusto, ossia un danno a diritti tutelati dall'ordinamento, con ciò potendo essere condannata sia al risarcimento del danno (artt. 2043 e 2059 c.c.) patito dal privato in conseguenza delle immissioni nocive che abbiano comportato la lesione di quei diritti, sia la condanna ad un fare, al fine di riportare le immissioni al di sotto della soglia di tollerabilità

C) La giurisdizione appartiene al Tribunale ordinario, e non al Tribunale amministrativo, in quanto in queste cause si discute della lesione del diritto alla salute e alla qualità della vita, ossia di un diritto soggettivo la cui tutela compete al giudice ordinario, per l'appunto, e la pubblica amministrazione è tenuta ad attivarsi per far sì che questo diritto non subisca compromissioni, anche a mezzo di comportamenti omissivi (come nel caso di specie) e, se non si attiva, commette un illecito.

D) Alle Amministrazioni che sostengono che l'incremento del numero dei locali è stata una conseguenza della liberalizzazione del Decreto Bersani, per cui il Comune può imporre restrizioni solo se giustificate da superiori esigenze e nei limiti di proporzionalità ed adeguatezza, la Corte di appello di Torino ha osservato "L'azione ex art. 844 c.c. ha natura reale e negatoria, con la conseguenza che, una volta riscontrata la presenza di immissioni intollerabili, al proprietario del

Studio Legale Avv. Santo Durelli

Via Fieschi 20.5, 16121 Genova

Tel - Fax 010532854-5538510

studio@avvocatodurelli.it

www.avvocatodurelli.it

fondo da cui esse provengono può esserne ordinata la cessazione a prescindere da qualsiasi profilo di colpa e dalle ragioni per le quali esse si verificano, rilevanti solo in funzione dei provvedimenti che a tal fine possono essere adottati.

Date queste premesse e questi principi, cosa può ordinare il Giudice ordinario alla Amministrazione?

La Corte di appello ha fornito una risposta chiara, replicabile ed adattabile a casi analoghi, e la corte di Cassazione l'ha sostanzialmente condivisa: data la complessità delle situazioni, una condanna da pronunciarsi nei confronti di un Comune con indicazione degli specifici rimedi da adottare per ricondurre le immissioni nel limite dell'844 c.c. (come aveva fatto il Tribunale di Brescia) è in concreto difficilmente configurabile. Ciò in ragione della varietà tipologica delle misure che in teoria potrebbero essere adottate per ottenere la cessazione delle eccessive immissioni rumorose in rapporto alla discrezionalità che la PA dispone nell'utilizzo delle proprie risorse: tale risultato presuppone, infatti, non semplicemente l'adozione di questa o di quella misura, ma un complessivo e coordinato utilizzo delle risorse dell'amministrazione. In altre parole, sebbene la Pubblica amministrazione possa anche essere condannata ad un fare, occorre però considerare la varietà dei casi concreti che possono o meno implicare una interferenza del Giudice ordinario nella sfera rimessa alla discrezionalità amministrativa, discrezionalità che, se non può comprimere diritti fondamentali incompressibili, come quelli fatti valere (alla salute e alla qualità della vita, n.d.r.), può esplicarsi nel modo con cui accordare la tutela. Tantomeno potrebbe il Giudice ordinario disporre l'emissione di atti amministrativi, ad esempio di riduzione degli orari degli esercizi ovvero di controllo del territorio da parte della Polizia locale.

Per tali considerazioni, la Corte di appello ha ritenuto di doversi limitare ad imporre al Comune di far cessare le immissioni rumorose superiori alla normale tollerabilità nelle ore serali e notturne nelle quali la violazione è stata denunciata e constatata. In particolare, ha disposto che vadano ridotte con riferimento ai limiti dettati dalla zonizzazione acustica del territorio e dalla normativa regolante la materia per le ore serali e notturne e la relativa verifica andrà poi condotta con le medesime modalità e criteri seguiti dal CTU. Ecco il punto di equilibrio individuato dalla Corte di Appello per non lasciare, da un lato, senza tutela inibitoria – come invece aveva fatto ad esempio una recente sentenza del Tribunale di Catanzaro – la legittima istanza dei cittadini esasperati, dall'altro lasciando alla Pubblica Amministrazione la facoltà di decidere “come” conseguire la tutela. Altrettanto condivisibile è la decisione di fissare una penale a carico dell'Amministrazione per ogni giorno di ritardo (rispetto ai sei mesi concessi) nel raggiungimento dell'obiettivo della riduzione della rumorosità, il che – è da prevedersi – costituirà un mezzo di coercizione di fondamentale importanza.

Sulla base di queste considerazioni ribadisco il mio pensiero che siamo ad una svolta. Certamente non sarà un compito facile per le nostre Amministrazioni rimediare a tanti anni di guasti causati da scarsa e comunque inefficace governance del territorio, con politiche urbanistiche assai poco consapevoli e lungimiranti che hanno consentito un'eccessiva concentrazione di locali dove la vendita di alcolici è il principale fine. Ma non potranno più confidare, alla luce della sentenza della Cassazione, di sottrarsi a responsabilità patrimoniali (oltre che politiche) assumendo provvedimenti tampone o limitati nel tempo e nello spazio o, peggio ancora, di rimanere inerti.

Le sentenze sono altresì importanti perché infondono nei cittadini fiducia nell'intraprendere azioni giudiziali a tutela dei loro diritti. Azzardo la previsione che in molti casi non sarà nemmeno necessario avviare la causa. Una formale diffida, ben impostata sotto il profilo giuridico e

Studio Legale Avv. Santo Durelli

Via Fieschi 20.5, 16121 Genova

Tel - Fax 010532854-5538510

studio@avvocatodurelli.it

www.avvocatodurelli.it

documentata, potrebbe conseguire già utili risultati proprio perché i pubblici amministratori sanno che la condanna dell'Ente (e la loro personale responsabilità) sarebbe assai probabile se le legittime istanze dei residenti continuassero a essere disattese.

8 Giugno 2023

Avv. Santo Durelli